



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO - LEGGE

**“MISURE DI RAFFORZAMENTO E CONTENIMENTO PER FAVORIRE L'EFFICACIA
DELLA CAMPAGNA VACCINALE COVID-19”**

Eccellenze,
Ill.mi Segretari di Stato,
Ill.mi Consiglieri,

L'articolo 1 specifica che l'obiettivo del decreto legge è quello di creare le condizioni necessarie a contenere e ridurre il più possibile i contagi da COVID-19 così da poter concentrare gli sforzi degli operatori sanitari sulla campagna vaccinale per almeno tre settimane ovvero dal 1 marzo 2021 al 22 marzo 2021. Per gli ambiti non espressamente descritti nel Decreto, o comunque non in contrasto, si applicano le misure dei precedenti Decreti Legge cioè: DL 14 gennaio 2021 n.4, DL 25 gennaio 2021 n.5, DL 26 gennaio 2021 n.6, DL 28 gennaio 2021 n. 13, DL 29 gennaio 2021 n. 14 e DL 26 febbraio n.26. È prorogata la validità, ove non in contrasto, del DL 25 gennaio 2021 n.5 fino alle 5 del 22 marzo 2021.

L'articolo 2 prevede una serie di disposizioni generali: il comma 1 specifica la necessità del corretto uso della mascherina sia al chiuso sia all'aperto con una serie di eccezioni ovvero le situazioni in cui si è soli o con conviventi, i bambini sotto i 6 anni, i disabili con problematiche specifiche e chi interagisce con essi. Viene ribadito il divieto nell'uso delle visiere parafiatate in plexiglas in alternativa alla mascherina e interdetto l'uso di mascherine in tessuto (stoffa) perché alcune recenti indicazioni mediche le rappresentano come non sufficientemente filtranti in particolare per le nuove varianti.

Il comma 2 specifica che sono vietate le occasioni conviviali presso i domicili privati tra non conviventi dove non ci siano condizioni di necessità come il sostegno familiare o il ricongiungimento con il partner. Durante i pasti è necessario togliere la mascherina e questo innalza notevolmente il rischio di contagio. Le forze dell'ordine sono autorizzate ad eseguire verifiche sul rispetto di tale misura anche su eventuale segnalazione.

Al comma 3 viene ribadito l'obbligo per ogni locale aperto al pubblico di dotare i propri spazi di distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, e di far osservare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione nonché il costante mantenimento della distanza interpersonale fra gli avventori. Viene altresì ribadito il divieto di concedere l'uso di giornali e quotidiani nonché del gioco delle carte o di qualsiasi gioco da tavolo.

Ai commi 4 e 5 viene definito l'obbligo per le medie e grandi strutture di indicare il numero massimo della capienza all'interno dei propri locali e di prevedere il controllo all'ingresso degli stessi volto a verificare la presenza di massimo una persona ogni 10 metri quadrati di superficie di vendita. L'accesso a tali strutture è consentito unicamente in forma individuale fatta eccezione per i casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.

Al comma 6 viene ribadita la sospensione di tutte le attività svolte presso operatori economici che abbiano come oggetto di licenza principale “discoteca, sale da ballo, night club e simili” ovvero svolte in strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L'articolo 3 chiarisce i criteri di mobilità che tengono conto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino e fuori territorio. Si è ritenuto opportuno limitare gli spostamenti da e per San Marino con le Regioni, Province e Comuni limitrofi che si trovano nelle condizioni in cui vigono misure restrittive di un elevato rischio epidemiologico (zone rosse o arancioni) solo ed esclusivamente se motivati da esigenze di lavoro, salute o necessità comprovate tramite autocertificazione.

Al fine di agevolare l'interpretazione della norma sono state chiarite al comma 3 quelle situazioni che rientrano in ogni caso tra le situazioni di necessità.

L'articolo conferma inoltre la possibilità di spostamenti senza limitazioni con le regioni, province e comuni limitrofi nel momento in cui queste si trovassero in zona gialla.

Gli spostamenti interni alla Repubblica di San Marino restano invece consentiti senza limitazioni negli orari tra le 5 e le 22. Dopo le 22 gli spostamenti sono consentiti soltanto se motivati da comprovate esigenze lavorative, salute o necessità.

L'articolo 4 al comma 1 ribadisce la necessità di indossare sempre la mascherina nelle scuole per studenti con più di 6 anni eccetto che durante i pasti, l'attività motoria e le interrogazioni al banco. Tale disposizione è modificabile con circolare emessa dai Dipartimenti ISS e Dipartimento Istruzione.

Il comma 2 introduce la didattica a distanza (DAD) per il 50% delle classi seconda e terza classe delle Scuole Medie e per tutte le classi della Scuola Secondaria Superiore e CFP, dal 1 al 20 marzo 2021 inclusi. E' facoltà del Congresso di Stato modificare questa disposizione.

I docenti possono tenere le lezioni in sede o in smart working mentre le attività collegiali sono solo da remoto. Il personale non docente delle Superiori è a disposizione per sostituzioni negli altri ordini scolastici. Il comma 3 precisa che gli insegnanti in quarantena hanno facoltà di rinunciare, previo accordo con il Dirigente, all'indennità di malattia per lavorare in smart working mentre il comma 4 anticipa l'orario di chiusura della scuola dell'infanzia alle 16.0. Il comma 5 limita le lezioni dell'Istituto Musicale alle lezioni individuali oppure svolte nella modalità a distanza. Il comma 6 ribadisce la necessità di igienizzare frequentemente le mani e di provvedere almeno ogni ora al ricambio dell'aria. Gli alunni con disabilità possono frequentare le lezioni in presenza. Il trasporto scolastico deve seguire i protocolli di contrasto alla diffusione del COVID condivisi con il Dipartimento Istruzione, il Dipartimento Prevenzione ISS e la direzione dell'AASS. Per quanto non previsto nell'articolo si richiamano i protocolli stabiliti dall'ISS con la Protezione Civile e il Dipartimento Istruzione.

L'Articolo 5 riepiloga le disposizioni per le attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico:

- Al comma 1 viene stabilito l'obbligo di chiusura entro le ore 18:00 e di riapertura non prima delle ore 05:00;
- Al comma 2 viene consentito il servizio a domicilio senza limitazione d'orario ed il servizio di asporto fino alle ore 22:00;
- Al comma 3 viene consentito alle strutture ricettive il servizio nella sala ristorante alla clientela soggiornante fino alle ore 22:00 mentre alla clientela non soggiornante fino alle ore 18:00. Dopo le ore 22:00 potrà essere servita esclusivamente la clientela soggiornante con modalità servizio in camera;
- Al comma 4 viene stabilito che possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all'applicazione del distanziamento di almeno un metro e mezzo tra tavoli adiacenti e almeno un metro tra una persona e l'altra, trovano posto al tavolo in un numero massimo di quattro persone, ovvero al banco seguendo il consueto principio di distanziamento interpersonale e costante. Viene inoltre disposto l'obbligo di indossare i dispositivi di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

protezione in fase di ingresso e di uscita dal locale e durante ogni spostamento interno, nonché il divieto di assembramento nelle adiacenze dello stesso;

- Al comma 5 viene disposto l'obbligo di esporre all'ingresso di ogni locale ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno dello stesso;

- Al comma 6 fatti salvi gli effetti e gli atti compiuti prodotti durante la vigenza degli stessi, vengono abrogati l'articolo 3 del Decreto – Legge 25 gennaio 2021 n. 5 e l'articolo 1 comma 3 del Decreto – Legge 29 gennaio 2021 n. 14.

All'Articolo 6, con lo scopo di limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro, viene stabilito che il datore di lavoro è tenuto a riorganizzare la propria attività adottando, ove possibile e compatibilmente con l'attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio oppure prevedendo la fruizione di ferie, di congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi nelle modalità indicate dagli stessi, dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori, o ai lavoratori genitori di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili, non autosufficienti, anziane o maggiormente esposte alle conseguenze da contagio. Viene inoltre ribadito l'obbligo di prevedere un adeguato distanziamento fra i dipendenti presenti in azienda.

All'articolo 7 si prorogano le disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 26 Febbraio 2021 n.26 e si vieta l'attività motoria e sportiva in strutture pubbliche e private per i minori di 14 anni.

L'articolo 8 prevede la chiusura di: Musei Pubblici, cinema, teatri, centri sociali e sale di lettura; la Biblioteca di Stato può effettuare il solo servizio di prestito e ritiro di libri mentre l'Archivio di Stato svolge la sola attività di archivio notarile.

L'Articolo 9 dispone che nello svolgimento di riunioni siano adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto. Tale disposizione viene applicata alle riunioni ed alle assemblee condominiali.

L'articolo 10 è relativo alla possibilità di stabilire convocazioni straordinarie della Consulta dei sammarinesi all'estero visto che la 47esima Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero si è tenuta nel mese di ottobre 2020 in via telematica, in deroga alle disposizione previste dall'articolo 7 della Legge 28 marzo 2019 n. 55, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Considerato che l'ultima Consulta svolta in presenza risale ad aprile 2019, si ritiene opportuno conferire al Congresso di Stato, in deroga alle disposizioni normative di cui alla Legge 55/2019, la facoltà di indire una Consulta straordinaria in presenza, valutando le condizioni sanitarie vigenti alla data della convocazione.

L'articolo 11 introduce una serie di semplificazioni delle procedure per la gestione delle spese necessarie a fronteggiare l'emergenza COVID. Al comma 1 si paragonano tali spese a quelle previste dall'articolo 47 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 "NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE DELLO STATO" ovvero quelle spese inderogabili e indilazionabili. E' istituito il centro di costo 209600 "Emergenze sanitarie", viene dato mandato al gruppo di coordinamento per le Emergenze Sanitarie o al CE dell'ISS di individuare tali spese, i Sindaci Revisori hanno comunque l'obbligo di segnalare eventuali anomalie, in casi di necessità e urgenza il CE dell'ISS ha facoltà di trasferire fondi tra

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

capitoli di diversi Titoli di Spesa e, in fine, il CE ha facoltà di rivedere i piani programmati in funzione dell'andamento dell'emergenza sanitaria.

Per il reclutamento degli infermieri vengono introdotte, con l'articolo 12, misure speciali che permettono la stabilizzazione per i dipendenti assunti a tempo determinato in base al DD 23 gennaio 2015 n.3. L'infermiere dopo 18 mesi di servizio a tempo determinato sullo specifico profilo di ruolo, purché permanga l'esigenza organizzativa ed assistenziale, può essere valutato per essere assunto a tempo indeterminato secondo i requisiti definiti nel comma 3 ovvero: titoli, competenze professionali, competenze comportamentali e specifici parametri definiti dal CE ISS con proprio regolamento. Una commissione è preposta alla valutazione di suddetti requisiti che valuta i titoli ed esegue colloqui individuali. Al comma 6 si precisa che gli infermieri assunti a tempo determinato sul profilo di ruolo "INF" non sono soggetti al salario d'ingresso salvo poi essere riscattato nel momento in cui il rapporto si dovesse trasformare in tempo indeterminato. Al comma 8 si precisa che queste disposizioni sono applicabili solo per le assunzioni effettuate fino al 30 giugno 2021.

Con l'articolo 13 si aggiornano i termini per la presentazione delle pratiche edilizie in cui al comma 1 si precisa che l'inoltro di tali pratiche può essere fatta previa sottoscrizione del solo tecnico abilitato, in formato elettronico e a mezzo posta elettronica ordinaria o applicativi. Alla scadenza del presente Decreto Legge, prevista al 22 marzo, la suddetta documentazione deve essere presentata sottoscritta, ove previsto, dalla proprietà agli uffici preposti nelle forme ordinarie. Nel periodo di validità di questo Decreto Legge, inoltre, il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dallo Sportello Unico per l'Edilizia.

L'articolo 14, sempre in tema edilizia, proroga di 12 mesi il ritiro della concessione edilizia, le date di inizio e fine lavori mentre i termini per demolizione o ripristino sono prorogati di 150 giorni. I termini riferiti a pratiche strutturali scaduti durante il periodo di Stato di Emergenza Sanitaria sono prorogati al 31 luglio 2021.

Attraverso gli articoli 15, 16 e 17 si interviene per creare le condizioni affinché il Settore Pubblico Allargato possa organizzarsi per diminuire le presenze all'interno degli uffici continuando al tempo stesso a garantire l'erogazione dei servizi. A tal fine l'articolo 15 consente l'attivazione del lavoro agile privilegiando le categorie di cui alla Legge 202/2020 e, in ragione dell'emergenza sanitaria, anche a prescindere dalla volontaria adesione del dipendente. L'articolo 16 prevede una serie di disposizioni speciali per i pubblici dipendenti relativi a godimento dei giorni di congedo ordinario e dei recuperi orari nell'ambito della flessibilità debito/credito, anche in caso di unità ed articolazioni organizzative interessate da chiusura o trattamento retributivo ridotto. Vengono altresì definite disposizioni speciali per le prove orali dei concorsi e delle selezioni pubblici, anche al fine di dare la possibilità ai candidati sottoposti a quarantena o isolamento di effettuare collegamenti da remoto. Vengono sospese le prove scritte e/o pratiche ai quali vi siano più di quaranta candidati. L'articolo 17 infine, al comma 1 detta disposizioni per l'Amministrazione affinché in caso di aggravamento della situazione sanitaria sia possibile procedere con la chiusura di unità e articolazione o con la riduzione dell'orario di apertura. Il comma 2 invece autorizza il Congresso di Stato ad adottare deliberazioni di moratoria e proroga per le scadenze di tasse, imposte, contributi, utenze, oneri e tributi in genere ma anche per la presentazione di domande, istanze e adozione di atti.

Il rafforzamento delle misure di controllo è il tema dell'articolo 18 che rimanda a Polizia Civile, Ispettorato del Lavoro, Ufficio Attività di Controllo, Dipartimento di Prevenzione dell'ISS, Protezione Civile, Medicina del Lavoro e ogni altro ufficio pubblico con poteri di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

controllo devono provvedere alla verifica delle disposizioni del presente Decreto Legge. In particolare i Corpi di Polizia monitorano il corretto accesso ai supermercati e negozi di generi alimentari, nei locali aperti al pubblico e nei mercati e controllano il rispetto dei vincoli sulla mobilità interna e transfrontaliera. In caso di necessità i Corpi Militari Volontari possono integrare i servizi dei Corpi di Polizia La Protezione Civile può attingere anche ai volontari civili e ai Lavoratori Socialmente Utili.

L'articolo 19 definisce le sanzioni che vanno dai 500€ per il non corretto uso della mascherina e per il mancato rispetto dell'articolo 3 relativo alla mobilità da e per San Marino. Per le altre trasgressioni le ammende sono vanno da 1.000 a 2.000€. Nei suddetti casi è prevista l'oblazione volontaria. In caso di reiterazioni delle trasgressioni da parte degli operatori economici si provvede alla sospensione immediata e temporanea della licenza per 15 giorni. Per le sanzioni pecuniarie la notifica deve essere inviata entro 60 giorni e, in caso di trasgressori non residenti, il pagamento deve essere immediato o con fidejussione di terzi, in difetto di ciò si provvede al ritiro della patente di guida fino al pagamento della somma dovuta.

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040